

**COMUNE DI Nomaglio**  
**Città Metropolitana di Torino**

***Parere sull'integrazione delle risorse di parte variabile  
e sulla costituzione complessiva del  
Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2025***

***IL REVISORE UNICO***  
***Dott. Antonio Galimi***

## Parere n. 16 del 01/12/2025

1. Il sottoscritto Antonio Galimi revisore nominato con delibera dell'organo consiliare n. 27 del 14/10/2024
2. Premesso che è pervenuta dal Comune di Nomaglio in data 25/11/2025 la documentazione relativa alla Costituzione del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2025;
3. Che con delibera della Giunta Comunale n. 31 del 22/10/2025 sono stati approvati gli indirizzi per la parte variabile delle contrattazione decentrata integrativa
4. Esaminata la proposta di determinazione della Responsabile del Settore Finanziario inerente l'ipotesi di Costituzione della parte Stabile del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2025, da assumersi al fine di legittimare l'erogazione delle voci di salario accessorio con periodicità mensile;
5. Preso atto che le risorse determinate si riferiscono esclusivamente alle voci indicate dall'art. 79 del C.C.N.L. del 21/5/2018 non soggette a valutazioni discrezionali da parte dell'Amministrazione e che, con successiva determinazione, verranno quantificate in via definitiva le risorse del Fondo incentivante comprensive degli eventuali incrementi di parte variabile nonché di parte stabile, in particolare per l'armonizzazione del trattamento accessorio del personale non dirigenziale previsto dal DL 25/2025, convertito in legge con la Legge n. 69 del 9 maggio 2025;

Vista la proposta di determinazione n. 18 del 27/10/2025 /2025 della Responsabile del Settore Finanziario per l'integrazione delle risorse di parte variabile e la costituzione complessiva del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2025;

Esaminata la proposta di determinazione della Responsabile del Settore Finanziario inerente l'ipotesi di integrazione delle risorse di parte variabile e la costituzione complessiva del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2025;

Visto il disposto degli art. 79 e 80 del CCNL 16/11/2022 che disciplinano la gestione del Fondo per le Risorse Decentrate;

Visto l'articolo 23 comma 2 del Decreto legislativo 25 maggio 2017 N. 75, secondo cui "a decorrere dal 1 gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016....";

Verificato, dai documenti predisposti dall'Ufficio competente, che sono stati rispettati i vincoli di pareggio di bilancio interno nell'anno precedente;

Preso atto che l'Ente nell'anno 2025 risulta aver rispettato i vincoli di finanza pubblica;

Rilevato che dalla documentazione esaminata il totale del Fondo non supera il limite del corrispondente valore individuato per l'anno 2016;

### Considerato che:

- il totale del fondo (incluse le sole voci soggette al blocco dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017) per l'anno 2025 al netto delle decurtazioni per il superamento del valore del 2016 è pari ad € **2.651,32**;
- Il totale del fondo complessivo (incluse le voci non soggette al blocco dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017) per l'anno 2025 tolte le decurtazioni per il superamento del valore del 2016 è pari ad € **2.735,82**;
- il tetto del salario accessorio di cui all'art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017 nel suo complesso (indennità di Posizione e Risultato, Fondo risorse decentrate e Fondo straordinario) per l'anno 2025 risulta uguale al 2016 come illustrato nella tabella sotto:

<b>TOTALE SALARIO ACCESSORIO per rispetto tetto art. 23 c. 2 del D.Lgs 75/2017</b>		
	<b>ANNO 2016</b>	<b>ANNO 2025</b>
Fondo complessivo risorse decentrate soggette al limite	<b>2.772,97</b>	<b>2.651,32</b>
Indennità di Posizione e risultato EQ	<b>10.285,00</b>	<b>10.406,65</b>
<b>TOTALE TRATTAMENTO ACCESSORIO SOGGETTO AL LIMITE ART. 23 C. 2 D.LGS 75/2017</b>	<b>13.057,97</b>	<b>13.057,97</b>
<b>RISPETTO DEL LIMITE TRATTAMENTO ACCESSORIO</b>		<b>OK</b>

<b>TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE</b>		
	<b>ANNO 2016</b>	<b>ANNO 2025</b>
Fondo stabile soggetto al limite	2.772,97	2.651,32
Fondo variabile soggetta al limite	0,00	0,00
Risorse fondo prima delle decurtazioni	2.772,97	2.651,32
Decurtazioni 2011/2014	0,00	0,00
Decurtazioni operate nel 2016 per cessazioni e rispetto limite 2015	0,00	0,00
<b>TOTALE FONDO DELL'ANNO PER RISPETTO LIMITE</b>	<b>2.772,97</b>	<b>2.651,32</b>
Decurtazioni per rispetto 2016		0,00
<b>RISORSE FONDO DOPO LE DECURTAZIONI</b>		<b>2.651,32</b>
		FONDO INCREMENTATO garantendo il rispetto del limite complessivo del salario accessorio come indicato nella tabella precedente
Risorse stabili NON sottoposte al limite		84,50
Risorse variabili NON sottoposte al limite		0,00
<b>TOTALE FONDO DECURTATO, INCLUSE LE SOMME NON SOTTOPOSTE AL LIMITE</b>		<b>2.735,82</b>

Visto l'art. 8, comma 6, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale del comparto Regioni - Autonomie Locali 21 maggio 2018, il quale prevede: "Il controllo sulla compatibilità dei costi della

contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs n. 165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro 10 giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro dieci giorni. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto"; Visto il primo comma dell'art. 40-bis del Decreto Legislativo 165 del 30 marzo 2001, che prevede: "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori e' effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti";

PRESO ATTO –

di quanto contenuto nei prospetti redatti dal Responsabile dei servizi economico-finanziari in merito alla quantificazione del fondo per il trattamento accessorio al personale dipendente a valere sull'anno 2025

- del l'ipotesi di contratto integrativo decentrato sottoscritto dalle parti in data 5/11/2025;

### **Tutto ciò premesso**

Visto il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027;

Visto il CCNL 16 novembre 2022 ed i CCNLL precedenti per le disposizioni non disapplicate;

Visti gli art. 40, 40bis e 48 del D.Lgs.n.165/2001;

Visto il D.Lgs.n.267/2000 ed in particolare l'art. 239;

Visto il D.Lgs.n.165/2001;

Visto il D.Lgs.n.118/2011 ed i principi contabili applicati in particolare il n. 4/2;

Vista la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25/2012;

Visti lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente.

Il revisore **ordine alla sottoscrizione della contrattazione integrativa per l'anno 2025**

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

**e certifica l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo parte economica definita dalle parti corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnico-finanziaria**

CERTIFICA

la compatibilità degli oneri contrattuali con i vincoli di bilancio (art. 40 del D.lgs. 165/2001 e la loro coerenza con i vincoli del CCNL (art. 40 bis comma 1 D. Lgs. 165/2001) .

Raccomanda la necessità di assicurare il rispetto delle seguenti condizioni:

- per gli istituti contrattuali che richiedono autorizzazione preventiva, l'erogazione degli emolumenti possa avvenire solo dopo essere stati attivati gli adempimenti e le relative procedure;
- i compensi relativi alla produttività finalizzata al miglioramento dei servizi, all'indennità di risultato devono essere corrisposti a conclusione del procedimento e delle attività di valutazione, secondo il sistema di misurazione e valutazione della performance in vigore nell'Ente.

Novara 01/12/2025

**Il Revisore dei Conti**

**Dott. Antonio Galimi**

*firmato digitalmente a norma dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005*